



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il Giudice dell'esecuzione

visti gli atti della procedura esecutiva n.166 del 2023

vista l'ordinanza di delega

considerato che alla procedura deve applicarsi la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197,

DISPONE

la modifica dell'ordinanza di delega come segue:

A) nel capitolo ATTIVITA' RELATIVE ALLA VENDITA

- aggiungere tra la indicazione di cui al n. 13 e quella di cui al n. 14, la seguente indicazione:

13 bis) "a dare disposizione all'Istituto di credito convenzionato per il riaccredito dei bonifici versati da soggetti la cui offerta non sia pervenuta per errori di natura tecnica al delegato, sui conti correnti di provenienza, a richiesta degli interessati";

- aggiungere nell'indicazione dopo le parole "24 mesi" le parole: "di cui almeno **3** entro il primo anno dal conferimento dell'incarico;

B) sostituire il capitolo ULTERIORI ADEMPIMENTI

con il seguente capitolo:

ULTERIORI ADEMPIMENTI

- 1) *Il delegato depositerà inoltre una relazione al GE (utilizzando il modello della "RELAZIONE DI ESITO NEGATIVO") nel caso in cui il prezzo base di asta scenda al di sotto di € 20.000,00, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la chiusura anticipata della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c..*
- 2) *Il delegato, ai sensi dell'art. 591 bis u.c, provvederà comunque a depositare entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di delega un rapporto riepilogativo iniziale dell'attività svolta (specie con riguardo agli adempimenti sub. 1 e 2 ed a depositare dopo ciascun esperimento di vendita un rapporto riepilogativo periodico dell'attività svolta.*
- 3) *Entro dieci giorni dalla fine del trimestre (1 gennaio-31 marzo; 1 aprile- 30 giugno; 1 luglio- 30 settembre; 1 ottobre-31 dicembre) in corso al momento della dichiarazioni di*

esecutività del progetto di distribuzione il professionista delegato provvederà a depositare rapporto riepilogativo finale con allegato l'estratto conto con saldo zero della procedura esecutiva. I rapporti riepilogativi periodici e finali dovranno essere elaborati e depositati esclusivamente avvalendosi degli specifici modelli resi disponibili dalle software house nei redattori aggiornati alle specifiche tecniche XSD ministeriali pubblicate su PST. I professionisti delegati potranno utilizzare per l'elaborazione dei rapporti riepilogativi qualsiasi piattaforma informatica a loro disposizione provvista di redattori aggiornati alle suddette specifiche tecniche (Fallco, Astegiudiziarie, Astalegale, Edicom ovvero analoghi gestionali di altri operatori che offrano il medesimo servizio sul mercato), purché procedano anche al deposito dell'atto elaborato direttamente dalla piattaforma stessa nel formato innanzi specificato; potranno anche utilizzare per elaborare i rapporti riepilogativi i modelli messi gratuitamente a disposizione dalle società che gestiscono le pubblicità delle vendite giudiziarie presso il Tribunale, sulle piattaforme Edicom (efisystem) e Astegiudiziarie, e in tal caso dovranno depositare l'elaborato direttamente dalle suddette piattaforme;

- 4) Il delegato provvederà a richiedere al momento dell'aggiudicazione ai creditori la loro nota di precisazione del credito assegnandogli il termine di 60 giorni per l'incombente (15 giorni nel caso intendano usufruire del beneficio di cui al 41 TUB)*
- 5) Il delegato provvederà a comunicare immediatamente l'avvenuto versamento del saldo prezzo all'esperto stimatore e ad eventuali altri ausiliari, i quali entro 10 giorni dalla comunicazione dovranno depositare nota spese a saldo per l'attività svolta;*
- 6) Il delegato provvederà, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del decreto di trasferimento o entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni di liberazione ove protrate dopo la firma del decreto, a predisporre, utilizzando il modello pubblicato sul sito del Tribunale, progetto di distribuzione (anche parziale laddove vi siano ulteriori lotti in vendita, in tal caso limitato al 90% delle somme da ripartire), previa acquisizione – dal creditore procedente e dai creditori intervenuti- dei conteggi aggiornati dei crediti e di nota spese, nonché previa acquisizione del provvedimento del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato determinato ai sensi del DM 15.10.2015 n. 227 e dei provvedimenti di liquidazione dei compensi agli altri ausiliari; nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori e gli altri ausiliari non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito o nota spese, il professionista delegato procederà a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura, tenendo conto dei valori medi stabiliti dalle tariffe vigenti e considerando quale parametro di riferimento quanto ricavato dalla*

vendita dei beni staggiti, ciò che rappresenta il valore effettivo della procedura a norma dell'art 5, co1, DM 37/2018 e la base di calcolo stabilita dall'art 161 disp. att.

- 7) *Il delegato provvederà a depositare nel fascicolo copia del progetto di distribuzione. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che attesta l'avvenuto esame del decreto da parte del giudice dell'esecuzione, provvederà alla fissazione della data di comparizione delle parti presso il proprio studio per l'approvazione dello stesso, alla comunicazione via PEC o FAX o RACCOMANDATA A/R del progetto di distribuzione e della convocazione per la sua approvazione almeno 10 giorni prima dell'udienza.*

Nel caso in cui le parti, ritualmente convocate, non compaiano, approvino il progetto ovvero raggiungano comunque l'accordo, il professionista delegato dichiarerà approvato il progetto di distribuzione e depositerà nel fascicolo telematico nuovamente (COME ATTO PRINCIPALE DEL DEPOSITO) la copia del progetto di distribuzione con allegata istanza per la dichiarazione di esecutorietà dello stesso,

il verbale delle operazioni compiute innanzi a sé, sottoscritto da tutte le parti presenti (nel quale si darà atto, in modo analitico, di tutte le comunicazioni effettuate alle parti, delle modalità delle stesse e della data delle ricezioni delle suddette comunicazioni da parte dei destinatari) e copia delle comunicazioni relative alla fissazione dell'udienza, ritualmente ricevute dalle parti); nel caso in cui sia proposta una opposizione distributiva o comunque non si raggiunga l'accordo, il professionista delegato depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per la fissazione di un'udienza ex art 512 c.p.c. La comparizione innanzi al delegato non può essere sostituita dal deposito di note scritte o dall'invio di Pec allo stesso.

C) nel capitolo DISPOSIZIONI RELATIVE al pagamento del prezzo e degli oneri accessori

aggiungere dopo l'indicazione n. 3:

- 4) *Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo prezzo l'aggiudicatario è tenuto a consegnare al professionista delegato autocertificazione scritta ai sensi dell'art. 585 c.p.c. contenente le informazioni prescritte dagli artt. 18 e 22 D.lgs. 231/2007(antiriciclaggio) utilizzando il modello disponibile sul sito del tribunale. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà la suddetta dichiarazione consegnata dall'aggiudicatario.*

D) nel capitolo RENDO NOTO

sostituire l'indicazione alla lettera f) con la seguente:

f) l'ordine di liberazione è attuato dal custode senza le forme di cui all'art 605 e ss. anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario e dell'assegnatario, salva la possibilità di questi ultimi di esonerare espressamente il custode da tale onere con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC

Si comunichi alle parti e al professionista delegato, invitandolo ad adeguarsi dall'avviso di vendita successivo a quello eventualmente già pubblicato.

Civitavecchia 22/02/2024

Il Giudice
Francesco Vigorito